



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

*Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Dozza - Mordano - Borgo Tossignano - Fontanelice - Casalfiumanese - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese*

Imola, 12/10/2017

Spett.le  
Consiglio Nazionale dei geologi  
Via Vittoria Colonna n. 40  
00193 Roma  
PEC [cng@epap.sicurezzapostale.it](mailto:cng@epap.sicurezzapostale.it)

E, p.c. Spett.le  
Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna  
PEC [oger@pec.geologiemiliaromagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiliaromagna.it)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO DI CUI ALL’O.C.D.P.C. 293/2015 E D.C.D.P.C. DEL 14 DICEMBRE 2015 – COMUNI DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE – CUP B66J16000980005 CIG 71927859F2**

Con riferimento alla Vs. diffida in data 9 ottobre 2017, acquisita al Prot. Gen. NCI n. 12060 del 9/10/2017, relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio per la redazione degli studi di microzonazione sismica di III livello di cui all’O.C.D.P.C. 293/2015 E D.C.D.P.C. del 14 dicembre 2015 – Comuni del Nuovo Circondario Imolese, si precisa quanto segue:

Essendo il Nuovo Circondario Imolese ricompreso tra gli enti individuati dalla Regione Emilia Romagna quali destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all’O.C.D.P.C. 293/2015 e D.C.D.P.C. del 14 dicembre 2015 (Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 573/2016), la stima del costo dello studio in oggetto è basata sulla tabella 3, art. 21, della sopracitata O.C.D.P.C. n. 293/2015, espressamente richiamata nel bando e disciplinare di gara, che si riporta in allegato alla presente.

Per quanto attiene il sub criterio per l’assegnazione dei punteggi ai fini dell’aggiudicazione “*Esperienza documentata di studi ed indagini svolti nel territorio dei Comuni facenti parte del NCI finalizzati alla dimostrazione della conoscenza delle problematiche geologiche*” si evidenzia che non si tratta di una causa escludente per la partecipazione alla gara in oggetto e non limita la partecipazione concorrenziale alla procedura in quanto non viene indicato quale requisito per la partecipazione, ma quale criterio per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica presentata.

Nella valutazione delle offerte possono legittimamente essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti dalla stazione appaltante per consentire di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta e di valorizzare caratteristiche della medesima che vengono ritenute

particolarmente rilevanti quali, nel caso specifico, la conoscenza delle problematiche geologiche del territorio che si ritiene influisca in maniera significativa sulla qualità dell'offerta e, conseguentemente, sulle prestazioni da rendere.

A riguardo si richiama l'art. 95, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. che indica tra gli elementi che possono essere presi in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa *“l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto”*. Nell'appalto dei servizi in oggetto, infatti, l'elemento soggettivo assume un ruolo sicuramente significativo, connotandosi per una forte incidenza del fattore umano.

Si evidenzia, altresì, che il peso attribuito a tale criterio è limitato e marginale rispetto agli altri criteri individuati nel bando di gara (10 punti su 100 punti attribuibili), rispettando, pertanto, il principio di proporzionalità, logicità e ragionevolezza, ossia della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (c.f.r. Parere ANAC n. 251 del 10/12/2008, Parere ANAC n. 116 del 22/10/2009, Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*, Consiglio di Stato – Sez. V, 11 gennaio 2003 n. 28 nella quale in particolare si legge che *“l'attribuzione di uno specifico punteggio che miri a valorizzare in maniera differenziale un determinato nesso di collegamento con il territorio di riferimento dell'amministrazione indicente può considerarsi ammissibile soltanto se non preponderante rispetto agli altri criteri di selezione e soprattutto se funzionale all'esigenza di migliorare l'erogazione dei servizi affidati”*).

Per le motivazioni sopra addotte si ritiene di confermare il contenuto dei documenti di gara.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
(Dott.ssa Claudia Dal Monte)  
*(documento firmato digitalmente)*

Allegati:

- Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293/2015